



REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA PER IL BILANCIAMENTO DEL GAS (PB-GAS)

Approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con Deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011, come successivamente modificato ed integrato.

In vigore dal 3 febbraio 2014

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	Oggetto e allegati..... 4
Articolo 2	Definizioni 4
Articolo 3	Principi generali e modifiche del Regolamento..... 7
Articolo 4	Disposizioni tecniche di funzionamento 8
Articolo 5	Unità di misura e arrotondamenti..... 9
Articolo 6	Accesso al sistema informatico del GME..... 9
Articolo 7	Corrispettivi per i servizi erogati dal GME..... 10
Articolo 8	Fatturazione dei corrispettivi..... 10
Articolo 9	Pagamento dei corrispettivi..... 10
Articolo 10	Informazioni sulla PB-GAS 10
Articolo 11	Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni 11
Articolo 12	Sicurezza di accesso 12
TITOLO II AMMISSIONE ALLA PB-GAS	13
Articolo 13	Operatori 13
Articolo 14	Obblighi degli operatori 13
Articolo 15	Domanda di ammissione alla PB-GAS e Contratto di adesione..... 13
Articolo 16	Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla PB-GAS 13
Articolo 17	Procedura di ammissione 14
Articolo 18	Operatori di diritto della PB-GAS 14
Articolo 19	Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS..... 14
Articolo 20	Dati e informazioni per la partecipazione alla PB-GAS..... 15
Articolo 21	Dati e informazioni relativi alla PB-GAS..... 15
Articolo 22	Richiesta di informazioni 16
Articolo 23	Obblighi di comunicazione 16
Articolo 24	Esclusione su richiesta dalla PB-GAS 17
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PB-GAS	18
Articolo 25	Articolazione e oggetto della PB-GAS 18
Articolo 26	Definitività delle contrattazioni 19
Articolo 27	Condizioni di emergenza della PB-GAS 19
Articolo 28	Sospensione della PB-GAS 20
CAPO I FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO G-1	21
Articolo 29	Presentazione delle offerte degli operatori 21
Articolo 30	Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas..... 22
Articolo 31	Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate 22
Articolo 32	Verifica di congruità delle offerte..... 23
Articolo 33	Verifiche finanziarie..... 24
Articolo 34	Esito della sessione 24
Articolo 35	Comunicazione degli esiti 25
CAPO II FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO G+1	26
Articolo 36	Presentazione delle offerte degli operatori 26
Articolo 37	Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas..... 27
Articolo 38	Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate 28
Articolo 39	Verifica di congruità delle offerte..... 29
Articolo 40	Limiti minimi e massimi di quantità negoziabili 29
Articolo 41	Verifiche finanziarie..... 31
Articolo 42	Esito della sessione 31
Articolo 43	Comunicazione degli esiti 32
TITOLO IV REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	34
Articolo 44	Rinvio 34
TITOLO V MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE	35
CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI	35
Articolo 45	Violazioni del Regolamento e delle DTF..... 35
Articolo 46	Misure disciplinari 35
Articolo 47	Gradualità delle misure disciplinari 36
Articolo 48	Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo..... 37
Articolo 49	Sospensione per inadempimento degli obblighi nei confronti di Snam Rete Gas 37
Articolo 50	Segnalazione e pubblicità delle misure disciplinari..... 38

<i>Articolo 51</i>	<i>Impugnazione del diniego di ammissione alla PB-GAS e delle misure disciplinari</i>	<i>38</i>
CAPO II	CONTESTAZIONI	38
<i>Articolo 52</i>	<i>Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni.....</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 53</i>	<i>Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 54</i>	<i>Contestazione dell'esito della PB-GAS.....</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 55</i>	<i>Verifica delle contestazioni</i>	<i>39</i>
CAPO III	CONTROVERSIE.....	40
<i>Articolo 56</i>	<i>Collegio arbitrale</i>	<i>40</i>
<i>Articolo 57</i>	<i>Risoluzione delle controversie</i>	<i>40</i>
TITOLO VI	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	41
CAPO I	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	41
<i>Articolo 58</i>	<i>Combinazione delle offerte</i>	<i>41</i>
CAPO II	DISPOSIZIONI FINALI.....	41
<i>Articolo 59</i>	<i>Funzionamento del sistema informatico</i>	<i>41</i>

Allegati

- *Allegato A - Domanda di ammissione alla PB-GAS*
- *Allegato B - Contratto di adesione alla PB-GAS*
- *Allegato C - Determinazione degli esiti della PB-GAS*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1 Il presente Regolamento (nel seguito: Regolamento) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di organizzazione e funzionamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas (nel seguito: PB-GAS) adottate ai sensi della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) ARG/gas 45/11 del 14 aprile 2011 come successivamente modificata ed integrata, nonché in attuazione delle disposizioni di cui alle Deliberazioni dell'AEEG 446/2013/R/GAS del 10 ottobre 2013, 520/2013/R/GAS del 14 novembre 2013 e 552/2013/R/GAS del 28 novembre 2013.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Ai fini del Regolamento si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui all'Articolo 1 della Del. ARG/gas 45/11.
- 2.2 Nel Regolamento:
- a) per AEEG si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) per codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca l'impresa di stoccaggio rispetto alla quale un utente abilitato può presentare offerte sulla PB-GAS;
 - c) per codice di identificazione del punto di offerta si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un punto di offerta;
 - d) per codice di identificazione della sessione si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca una sessione della PB-GAS;
 - e) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione alla PB-GAS;
 - f) per codice di rete si intendono le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto del gas naturale predisposte da Snam Rete Gas ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n.164/00 ed approvate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con Deliberazione del 4 luglio 2003, n°75, come successivamente modificata ed integrata;

- g) per codice PSV si intende il codice assegnato da Snam Rete Gas all'operatore per l'accesso al Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV;
- h) per comparto G-1 si intende il comparto della PB-GAS nell'ambito del quale si svolge la sessione di "*mercato locational*" di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera m), della Del. ARG/gas 45/11, introdotta ai sensi della Del. 538/2012/R/GAS, dedicata alla negoziazione di offerte di acquisto e vendita di risorse flessibili relative a ciascun giorno gas immediatamente successivo a quello di svolgimento della sessione, secondo quanto disposto dalla Del.446/2013/R/GAS, dalla Del. 520/2013/R/GAS, nonché dalla Del. 552/2013/R/GAS;
- i) per comparto G+1 si intende il comparto della PB-GAS dedicato alla negoziazione di offerte di acquisto e vendita di gas in stoccaggio relative a ciascun giorno gas immediatamente precedente a quello di chiusura della sessione, ai sensi della Del. ARG/gas 45/11;
- j) per comparti della PB-GAS si intendono il comparto G-1 ed il comparto G+1;
- k) per D.Lgs. n. 164/00 si intende il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000;
- l) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
- m) per Del. ARG/gas 45/11 si intende la deliberazione dell'AEEG del 14 aprile 2011 recante la "Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale", come successivamente modificata ed integrata;
- n) per Del. 538/2012/R/GAS si intende la deliberazione dell'AEEG del 13 dicembre 2012 recante "Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale";
- o) per Del. 446/2013/R/GAS si intende la deliberazione dell'AEEG del 10 ottobre 2013 recante "Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale";
- o bis) per Del. 520/2013/R/GAS si intende la deliberazione dell'AEEG del 14 novembre 2013 recante "Modifiche alla deliberazione ARG/gas 45/11 e approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A.";
- o ter) per Del. 552/2013/R/GAS si intende la deliberazione dell'AEEG del 28 novembre 2013 recante "Disposizioni urgenti in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale";
- p) per esclusione dalla PB-GAS si intende la perdita della qualifica di operatore;
- q) per giorno-gas si intende il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle ore 06:00 del giorno di calendario successivo;
- r) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili,

- nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- s) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato del gas, ai sensi dell'articolo 30 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, la gestione della Piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010, nonché l'organizzazione e la gestione, per conto di Snam Rete Gas, della Piattaforma per il bilanciamento del gas ai sensi della Del. ARG/gas 45/11;
 - t) per Legge 23 luglio 2009, n. 99 si intende la legge recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
 - t bis) per limite di utilizzo si intende il quantitativo massimo di gas in acquisto, al netto delle vendite, ovvero in vendita, al netto degli acquisti, che può costituire oggetto di negoziazione sul comparto G-1 in relazione alla zona di riferimento;
 - u) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta o l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione del Regolamento;
 - v) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nel Regolamento;
 - w) per offerta multipla si intende un'offerta costituita da una serie di offerte semplici presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e riferite alla stessa tipologia di offerta ovvero in acquisto o in vendita, nonché, qualora presentate nel comparto G-1 della PB-GAS, ad uno stesso punto di offerta;
 - x) per offerta predefinita si intende un'offerta che è considerata come presentata da un operatore in ciascuna seduta della PB-GAS nei casi previsti ai successivi Articolo 29 e Articolo 40. In particolare, con riferimento a ciascuna sessione del comparto G+1 della PB-GAS, la sottomissione di una offerta predefinita costituisce l'espressione della volontà da parte dell'operatore di presentare un'offerta semplice al prezzo indicato nell'offerta predefinita e per una quantità definita ai sensi del successivo Articolo 40;
 - y) per offerta semplice si intende un'offerta che specifica una quantità di gas offerta in acquisto o in vendita ed un prezzo unitario di acquisto o vendita di gas, riferita ad un periodo rilevante e, qualora presentata nel comparto G-1 della PB-GAS, ad un punto di offerta;
 - z) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nel Regolamento;
 - aa) per operatore si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sulla PB-GAS;
 - bb) per operatore del mercato elettrico si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sul mercato elettrico, organizzato e gestito dal GME;
 - cc) per operatore del MGAS si intende la persona fisica o giuridica ammessa ad operare sul mercato del gas, organizzato e gestito dal GME;

- dd) per PB-GAS si intende la piattaforma di bilanciamento del gas naturale, articolata nel comparto G-1 e nel comparto G+1;
- ee) per periodo rilevante si intende il periodo temporale, pari al giorno-gas, cui deve essere riferita la singola offerta;
- ff) per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale – modulo PSV, di cui alla deliberazione dell'AEEG n. 22/04 e ss.mm.ii., organizzato e gestito da Snam Rete Gas;
- gg) per prezzo di remunerazione si intende il prezzo di remunerazione di cui all'Articolo 34 ed all'Articolo 42 del presente Regolamento;
- hh) per punto di offerta si intende il punto di offerta afferente a ciascuna zona relativamente al quale è riferita la quantità oggetto delle offerte di acquisto e di vendita di risorse flessibili ammesse da Snam Rete Gas alle negoziazioni nell'ambito del comparto G-1;
- ii) per responsabile del bilanciamento si intende la società Snam Rete Gas;
- jj) per risorse flessibili si intendono le risorse di gas, ammesse da Snam Rete Gas alle negoziazioni nell'ambito del comparto G-1, indicate dal GME sul proprio sito *internet*;
- kk) per sbilanciamento previsionale del sistema si intende il fabbisogno aggiuntivo di gas ovvero l'eccesso in rete di gas, espressi in energia, attesi per il giorno gas successivo calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 7bis della Del. ARG/gas 45/11;
- ll) per seduta si intende, per ciascuno dei comparti della PB-GAS il periodo di tempo all'interno del quale devono essere ricevute le offerte affinché possano essere considerate valide;
- mm) per sessione si intende per ciascuno dei comparti della PB-GAS l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito;
- nn) per Snam Rete Gas si intende Snam Rete Gas S.p.A., la società costituita in data 15 novembre 2000, che svolge le attività di trasporto e di dispacciamento di gas;
- oo) per sospensione dell'operatore dalla PB-GAS si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sulla PB-GAS;
- pp) per utente abilitato si intende il soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), della Del. ARG/gas 45/11;
- qq) per utente del bilanciamento si intende il soggetto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), della Del. ARG/gas 45/11, titolare di una o più risorse flessibili;
- rr) per zona si intende l'insieme dei punti di offerta riferiti ad una o più tipologie di risorse flessibili per il quale Snam Rete Gas può definire i corrispondenti limiti di utilizzo.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Il GME organizza e gestisce, per conto di Snam Rete Gas, la PB-GAS conformemente ai criteri di cui alla Del. ARG/gas 45/11 ed in attuazione delle

disposizioni di cui alla Del.446/2013/R/GAS, alla Del. 520/2013/R/GAS, nonché alla Del. 552/2013/R/GAS.

- 3.2 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento della PB-GAS.
- 3.3 In deroga agli obblighi di riservatezza previsti nel presente Regolamento ovvero nel contratto di adesione di cui al successivo Articolo 15, comma 15.1, lettera b), il GME può segnalare in qualsiasi momento alle autorità competenti comportamenti che siano tali da incidere, sia pure indirettamente, sul regolare funzionamento della PB-GAS.
- 3.4 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.5 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sulla PB-GAS agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.6 Il GME predispone le proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'AEEG per l'approvazione.
- 3.7 La procedura di cui al precedente comma 3.6 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PB-GAS. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito *internet* del GME e viene tempestivamente trasmessa all'AEEG per l'approvazione. Qualora l'AEEG non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'AEEG. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini della PB-GAS:
- a) l'unità di misura della quantità di gas è il GJ/giorno, con specificazione di un decimale;
 - b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - c) l'unità di misura dei prezzi unitari del gas è l'Euro/GJ, con specificazione di due decimali.
- 5.2 Ai fini della PB-GAS, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.
- 5.3 Nei casi di accettazione delle offerte secondo il criterio *pro quota* di cui ai successivi Articolo 34, comma 34.4 e Articolo 42, comma 42.4, qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 5.2 risulti la formazione di resti, tali resti vengono attribuiti all'offerta avente maggiore priorità temporale. Ai fini del presente comma le offerte predefinite sono considerate come aventi sempre minore priorità temporale rispetto alle restanti tipologie di offerte.

Articolo 6 **Accesso al sistema informatico del GME**

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete *internet*, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 7.1 Gli operatori della PB-GAS, a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per i GJ negoziati.
- 7.2 Qualora l'operatore della PB-GAS sia anche operatore del MGAS non dovrà riconoscere al GME i corrispettivi di cui al precedente comma 7.1, lettere a) e b). Qualora l'operatore della PB-GAS sia anche operatore del mercato elettrico non dovrà riconoscere al GME il corrispettivo di cui al precedente comma 7.1, lettera a).
- 7.3 La misura dei corrispettivi, di cui al precedente comma 7.1, definita annualmente dal GME, è approvata dall'AEEG, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito *internet* del GME.

Articolo 8
Fatturazione dei corrispettivi

- 8.1 I corrispettivi di cui al precedente Articolo 7 sono fatturati dal GME secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

Articolo 9
Pagamento dei corrispettivi

- 9.1 Gli importi fatturati ai sensi del precedente Articolo 8 devono essere pagati dagli operatori secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

Articolo 10
Informazioni sulla PB-GAS

- 10.1 I dati ed i risultati di ciascuna sessione della PB-GAS, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito *internet* del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati della PB-GAS che lo riguardano direttamente.

- 10.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME pubblica i dati delle offerte presentate sulla PB-GAS il settimo giorno successivo al giorno gas al quale gli stessi dati si riferiscono. A tal fine, il GME pubblica per ciascun operatore e per ciascuna sessione:
- a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
 - b) quantità offerta in acquisto e in vendita;
 - c) il prezzo indicato nell'offerta;
 - d) ove applicabile, l'impresa di stoccaggio cui l'offerta è riferita;
 - e) ove applicabile, il punto di offerta a cui è riferita l'offerta di risorse flessibili;
 - f) ove presente, il giorno di consegna al PSV della quantità di gas oggetto di offerta.
- 10.3 Il GME trasmette a Snam Rete Gas unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria competenza ai sensi della Del. ARG/gas 45/11, nonché della Del. 538/2012/R/GAS, attuata ai sensi della Del.446/2013/R/GAS, della Del. 520/2013/R/GAS e della Del. 552/2013/R/GAS.

Articolo 11

Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

- 11.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 11.2 Le offerte presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 11.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 12
Sicurezza di accesso

- 12.1 Gli operatori accedono alla PB-GAS attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.
- 12.2 Gli operatori sono tenuti a custodire ed a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE ALLA PB-GAS

Articolo 13 Operatori

- 13.1 Nel rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento, operano sulla PB-GAS gli utenti abilitati di cui al precedente Articolo 2, comma 2.2, lettera pp), gli utenti del bilanciamento di cui al precedente Articolo 2, comma 2.2, lettera qq), nonché Snam Rete Gas.

Articolo 14 Obblighi degli operatori

- 14.1 Ai fini dell'ammissione alla PB-GAS, i soggetti di cui al precedente Articolo 13 sono tenuti a dotarsi di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero a disporre di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.

Articolo 15 Domanda di ammissione alla PB-GAS e Contratto di adesione

- 15.1 Il soggetto che intende partecipare alla PB-GAS presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una "Domanda di ammissione alla PB-GAS", redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato A) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 16;
 - b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla PB-GAS", redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato B).

Articolo 16 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla PB-GAS

- 16.1 Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla PB-GAS sia una persona giuridica, la domanda di ammissione alla PB-GAS, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza ovvero di altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettua una valutazione di equivalenza sostanziale.

- 16.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 16.1 sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 17 **Procedura di ammissione**

- 17.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tali comunicazioni sono effettuate dal GME secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 17.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 14, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 17.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 17.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 17.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore.

Articolo 18 **Operatori di diritto della PB-GAS**

- 18.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 17, la qualifica di operatore è attribuita di diritto a Snam Rete Gas.

Articolo 19 **Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS**

- 19.1 Gli operatori ammessi alla PB-GAS, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 17 e Articolo 18, sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS", formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
- 19.2 Per ciascun operatore, l'Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS contiene:

- a) codice di identificazione dell'operatore assegnato dal GME;
- b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, numeri di telefacsimile, indirizzi e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
- c) stato dell'operatore sulla PB-GAS: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
- d) ove presente, l'abilitazione ai servizi di stoccaggio ai sensi di quanto previsto nella Del. ARG/gas 45/11;
- e) il codice PSV;
- f) ove presente, il codice di identificazione dei punti di offerta a cui l'operatore ha titolo a riferire offerte;
- g) regime fiscale dell'operatore.

19.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori ammessi, i seguenti dati ed informazioni:

- a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
- b) luogo di residenza ovvero sede legale.

19.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS.

Articolo 20

Dati e informazioni per la partecipazione alla PB-GAS

20.1 Ai fini dell'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettera g), l'operatore trasmette al GME una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.

20.2 Successivamente alla ricezione della dichiarazione di cui al precedente comma 20.1, l'Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

20.3 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettere d), e) ed f), avviene a seguito della comunicazione di cui al successivo Articolo 21.

Articolo 21

Dati e informazioni relativi alla PB-GAS

21.1 Ai fini dello svolgimento di ciascuna sessione del comparto G-1, il GME acquisisce quotidianamente da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione il prezzo

di sbilanciamento stimato di cui al successivo Articolo 33, l'eventuale limite di utilizzo associato a ciascuna zona, le funzioni di costo di cui al successivo Articolo 29, comma 29.5 e l'elenco aggiornato degli utenti del bilanciamento, con l'indicazione, per ciascun di essi, di almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice PSV;
- c) il codice di identificazione dei punti di offerta relativamente ai quali l'utente ha titolo a riferire offerte;
- d) il controvalore dell'esposizione massima, nonché gli eventuali dati e informazioni di cui al successivo Articolo 33.

21.2 Ai fini dello svolgimento di ciascuna sessione del comparto G+1, il GME acquisisce quotidianamente da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, l'elenco aggiornato degli utenti abilitati, con l'indicazione, per ciascun di essi, di almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici;
- b) il codice PSV;
- c) il codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio;
- d) i limiti minimi e massimi di cui al successivo Articolo 40;
- e) il controvalore massimo degli acquisti di cui al successivo Articolo 41.

21.3 Le informazioni di cui ai precedenti commi 21.1 e 21.2 producono effetti entro i termini indicati nelle DTF.

Articolo 22

Richiesta di informazioni

22.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della PB-GAS secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla PB-GAS, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

22.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla PB-GAS. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 23

Obblighi di comunicazione

- 23.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, lettere b), ed g), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS.
- 23.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 23.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla PB-GAS.

Articolo 24 **Esclusione su richiesta dalla PB-GAS**

- 24.1 Ai fini dell'esclusione dalla PB-GAS, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 24.2 L'esclusione su richiesta dalla PB-GAS decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 24.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 24.1.
- 24.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta dalla PB-GAS non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sulla PB-GAS.
- 24.4 Nel rispetto dei termini previsti al precedente 24.2, il GME informa l'AEEG dell'avvenuta esclusione, qualora l'operatore richiedente l'esclusione, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.2, risulti essere un utente abilitato.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA PB-GAS

Articolo 25 Articolazione e oggetto della PB-GAS

25.1 La PB-GAS si articola nel:

- a) comparto G-1, nell'ambito del quale, ai sensi della Del. ARG/gas 45/11 ed in attuazione delle disposizioni di cui alla Del. 446/2013/R/GAS, alla Del. 520/2013/R/GAS nonché alla Del. 552/2013/R/GAS, possono essere presentate dagli utenti del bilanciamento offerte di acquisto e vendita di risorse flessibili. Su tale comparto Snam Rete Gas può approvvigionarsi, in qualità di responsabile del bilanciamento ed in conformità alle disposizioni di cui alla Del. ARG/gas 45/11, delle risorse flessibili necessarie per la copertura dello sbilanciamento previsionale del sistema, presentando in ciascuna sessione un'unica offerta in acquisto ovvero un'unica offerta in vendita. Ai fini del funzionamento del comparto G-1, sono definite una o più zone all'interno delle quali collocare i punti di offerta corrispondenti a una o più tipologie di risorse flessibili e, per ciascuna zona, Snam Rete Gas può definire, se necessari, i corrispondenti limiti di utilizzo. Le zone individuate sono indicate nelle DTF;
- b) comparto G+1, nell'ambito del quale, ai sensi della Del. ARG/gas 45/11, sono negoziate dagli utenti abilitati offerte di acquisto e vendita di gas in stoccaggio. Su tale comparto Snam Rete Gas si approvvigiona, in qualità di responsabile del bilanciamento, delle risorse di stoccaggio necessarie per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema, presentando in ciascuna sessione un'unica offerta in acquisto, qualora lo sbilanciamento complessivo del sistema sia negativo ovvero un'unica offerta in vendita, qualora lo sbilanciamento complessivo del sistema sia positivo.

25.2 Le negoziazioni sulla PB-GAS si svolgono secondo le modalità della negoziazione ad asta.

25.3 Il GME raccoglie le offerte di acquisto e di vendita delle risorse flessibili ovvero delle risorse di gas in stoccaggio presentate dagli operatori e determina gli esiti della PB-GAS secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Titolo III.

25.4 Nei contratti di acquisto e vendita di gas stipulati sulla PB-GAS controparte degli operatori è Snam Rete Gas.

25.5 Sulla PB-GAS le quantità ed i relativi prezzi unitari si riferiscono al gas.

- 25.6 Gli orari di apertura e di chiusura delle sedute e quelli di svolgimento delle sessioni dei comparti della PB-GAS sono stabiliti nelle DTF.
- 25.7 La sessione del comparto G-1 della PB-GAS si svolge con cadenza giornaliera ed è riferita al giorno-gas immediatamente successivo a quello di chiusura della sessione.
- 25.8 La sessione del comparto G+1 della PB-GAS si svolge con cadenza giornaliera ed è riferita al giorno-gas immediatamente precedente a quello di chiusura della sessione.
- 25.9 Gli operatori, in qualità di utenti del bilanciamento, possono presentare in ciascuna sessione del comparto G-1 offerte in acquisto e in vendita riferite ai punti di offerta nella propria disponibilità, così come comunicati da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.1.
- 25.10 Gli operatori, in qualità di utenti abilitati, sono tenuti a presentare in ciascuna sessione del comparto G+1 offerte in acquisto e in vendita di risorse di gas in stoccaggio nella propria disponibilità, così come comunicate da Snam Rete Gas ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.2.

Articolo 26 **Definitività delle contrattazioni**

- 26.1 Le contrattazioni di gas concluse sulla PB-GAS sono considerate definitive e vincolanti, anche ai fini dei conseguenti obblighi che ne derivano sulla stessa, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita risultino verificate valide e congrue e siano accettate nel sistema delle offerte ai sensi dei successivi Articolo 34 e Articolo 42, nonché trasmesse a Snam rete Gas ai sensi dei successivi Articolo 35 e Articolo 43.

Articolo 27 **Condizioni di emergenza della PB-GAS**

- 27.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui ai successivi Articolo 29, Articolo 30, Articolo 36 e Articolo 37;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione della PB-GAS;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione della PB-GAS.
- 27.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 27.1, lettera a), il GME comunica a Snam Rete Gas ed agli altri operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di chiusura della seduta della PB-GAS. Qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta della PB-GAS persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sulla relativa sessione della PB-GAS.
- 27.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 27.1, lettere b) e c), il GME sospende le operazioni sulla PB-GAS e comunica a Snam Rete Gas ed agli altri operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

Articolo 28

Sospensione della PB-GAS

- 28.1 Su richiesta di Snam Rete Gas, ricorrendo situazioni di emergenza del sistema gas, ovvero situazioni di carenza di gas o di indisponibilità dello stesso o condizioni eccezionali individuate nel codice di rete, ovvero da altri documenti pubblicati da Snam Rete Gas, il GME dispone la sospensione della PB-GAS ovvero di una o più sessioni della stessa.
- 28.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 28.1, qualora il GME rilevi andamenti anomali delle negoziazioni sulla PB-GAS, ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori, comunica tempestivamente all'AEEG tali circostanze e su richiesta della stessa sospende, anche con efficacia immediata, l'operatività della PB-GAS ovvero una o più sessioni della stessa.
- 28.3 Il GME rende nota la decisione della sospensione di cui ai precedenti commi 28.1 e 28.2, mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.
- 28.4 Il ripristino dell'operatività della PB-GAS, sospesa ai sensi dei precedenti commi 28.1 e 28.2, è reso noto dal GME mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.

CAPO I
FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO G-1

Articolo 29
Presentazione delle offerte degli operatori

- 29.1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, nel corso della seduta di negoziazione, secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata;
 - c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui l'offerta è riferita;
 - d) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - e) la quantità offerta;
 - f) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta;
 - g) ove previsto, il giorno gas di consegna al PSV della quantità di gas oggetto di offerta.
- 29.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.
- 29.3 Le offerte di acquisto e di vendita non possono essere presentate senza indicazione di prezzo.
- 29.4 Il prezzo di cui al precedente comma 29.1, lettera f), può assumere solo valori maggiori o uguali allo zero.
- 29.5 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, si tiene conto delle eventuali modifiche delle offerte effettuate applicando alle stesse, secondo le modalità stabilite nelle DTF, le funzioni di costo definite da Snam Rete Gas ai sensi di quanto previsto dalla Del. 446/2013/R/gas e dalla Del. 552/2013/R/GAS.
- 29.6 Gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla e il giorno di consegna relativo alle offerte predefinite presentate con riferimento alle zone per le quali è possibile indicare nell'offerta stessa il giorno di consegna sono definite nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito della sessione ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.
- 29.7 Un'offerta predefinita concorre alla determinazione degli esiti di cui al successivo Articolo 34, solo qualora l'operatore non abbia presentato, nella medesima sessione, un'offerta avente lo stesso segno e riferita allo stesso punto di offerta a cui l'offerta predefinita si riferisce.

- 29.8 Qualora un operatore abbia già presentato, con riferimento ad un determinato punto di offerta:
- a) offerte di acquisto nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare, per il medesimo punto di offerta, offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale al prezzo delle offerte di acquisto già presentate;
 - b) offerte di vendita nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare, per il medesimo punto di offerta, offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale al prezzo delle offerte di vendita già presentate.
- 29.9 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 34, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
- 29.10 Un'offerta valida, ai sensi del successivo Articolo 31, può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta.
- 29.11 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 31, può essere revocata fino al termine della seduta dell'asta.

Articolo 30
Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas

- 30.1 Le offerte di negoziazione di Snam Rete Gas sono presentate, entro i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata;
 - b) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - c) la quantità offerta;
 - d) il prezzo unitario, relativo alla quantità offerta.
- 30.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.
- 30.3 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 34, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

Articolo 31
Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate

- 31.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte sulla PB-GAS da parte degli operatori, di cui al precedente Articolo 29, effettua i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso dalla PB-GAS al momento della ricezione dell'offerta;
 - b) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 29;
 - c) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 29.
- 31.2 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte sulla PB-GAS da parte di Snam Rete Gas, effettua i controlli di validità, verificando che l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 30 e riporta tutte le indicazioni ivi previste.
- 31.3 Il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.
- 31.4 Le offerte di vendita, presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 29, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non decrescente, tenuto conto di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma 29.5.
- 31.5 Le offerte di acquisto, presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 29, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non crescente, tenuto conto di quanto previsto al precedente Articolo 29, comma 29.5.
- 31.6 A parità di prezzo tra due o più offerte presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 29, l'ordine di priorità è definito secondo l'ordine temporale di sottomissione delle stesse. Alle offerte predefinite, a parità di prezzo con le altre offerte, si attribuisce la minima priorità temporale. Tra due o più offerte predefinite presentate allo stesso prezzo, la priorità è stabilita secondo l'ordine temporale di sottomissione delle stesse.

Articolo 32 **Verifica di congruità delle offerte**

- 32.1 Il GME, al termine della seduta, procede con i controlli di congruità delle offerte presentate dagli operatori, diversi da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 29 e verificate valide.
- 32.2 Un'offerta presentata da un operatore diverso da Snam Rete Gas è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso dalla PB-GAS;
 - b) l'operatore risulta titolare del punto di offerta cui l'offerta stessa si riferisce, sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.1;
 - c) è positivamente verificata ai sensi del successivo Articolo 33.

Articolo 33 **Verifiche finanziarie**

- 33.1 Il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo quanto indicato al precedente Articolo 21, comma 21.1 e nelle DTF, per ciascun utente del bilanciamento:
- a) il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, determinati da Snam Rete Gas stessa per la verifica delle offerte in vendita di cui al precedente Articolo 32, comma 32.2, lettera c);
 - b) gli eventuali dati ed informazioni individuati da Snam Rete Gas stessa per la verifica delle offerte in acquisto di cui al precedente Articolo 32, comma 32.2, lettera c).
- 33.2 Secondo le modalità stabilite nelle DTF, l'offerta di vendita presentata risulta interamente, ovvero parzialmente garantita, ai sensi del precedente Articolo 32, comma 32.2, lettera c), qualora la quantità oggetto di offerta risulti minore o uguale alla quantità massima determinata dal rapporto tra il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, di cui al precedente comma 33.1, lettera a), ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, aventi maggiore priorità e già verificate congrue.
- 33.3 Il GME verifica la congruità delle offerte di acquisto presentate esclusivamente qualora Snam Rete Gas trasmetta al GME i dati e le informazioni di cui al precedente comma 33.1, lettera b). Tali dati e informazioni, funzionali alla verifica di congruità delle offerte di acquisto, e le relative modalità di verifica saranno rispettivamente individuati e disciplinate dal GME nelle DTF.

Articolo 34 **Esito della sessione**

- 34.1 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione, secondo quanto previsto nel presente Articolo.
- 34.2 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina i corrispondenti prezzi di remunerazione secondo quanto specificato nell'Allegato C, ed in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti di utilizzo e a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di remunerazione, in ciascuna zona, dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari al prezzo corrispondente al minimo costo del soddisfacimento di un incremento di domanda di gas nella zona e per il quale risultino accettate, compatibilmente con il rispetto dei limiti di utilizzo, tutte le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad

esso non superiore, e tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non inferiore.

- 34.3 Ai fini del precedente comma 34.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo associato all'offerta stessa.
- 34.4 Qualora si debba procedere, ai sensi del presente Articolo ad accettare parzialmente le offerte che presentano lo stesso prezzo e che hanno, ai sensi del precedente Articolo 31, comma 31.4 e 31.5, la minore priorità di prezzo tra le offerte che risultano accettate, tali offerte sono accettate secondo il criterio pro-quota, per una quantità proporzionale alla quantità oggetto delle predette offerte.

Articolo 35 **Comunicazione degli esiti**

- 35.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed i corrispondenti prezzi di remunerazione secondo le modalità di cui al precedente Articolo 34 e definisce per ciascuna zona:
- a) il prezzo di remunerazione delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto accettate;
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta.
- 35.2 Entro il termine definito nelle DTF, il GME pubblica gli esiti riportando, per ciascuna zona, almeno i seguenti dati e informazioni:
- a) prezzo di remunerazione di cui al precedente comma 35.1, lettera a);
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate di cui al precedente comma 35.1, lettera b);
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 35.1, lettera c).
- 35.3 In esito a ciascuna sessione, il GME trasmette a Snam Rete Gas le informazioni di cui al precedente comma 35.1, lettere a) e b), nonché le informazioni relative ai quantitativi di gas corrispondenti alle offerte accettate per ciascun operatore e per ciascun punto di offerta, ivi inclusa, ove previsto, l'indicazione del giorno gas di consegna al PSV dei quantitativi di gas corrispondenti alle offerte accettate.

- 35.4 Entro il termine di cui al precedente comma 35.1, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul comparto G-1, limitatamente a tali offerte:
- a) le offerte presentate ed accettate, specificando l'ammontare di gas accettato;
 - b) le offerte respinte in quanto non risultanti valide o congrue in esito alle verifiche di cui ai precedenti Articolo 31 e Articolo 32, indicandone la motivazione.
- 35.5 Qualora il GME e/o Snam Rete Gas, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessione, il GME, anche su richiesta di Snam Rete Gas, procede ad annullare tale sessione, a riaprire la seduta per la presentazione delle offerte solo nel caso in cui gli errori materiali abbiano riguardato i dati e le informazioni di cui ai precedenti Articolo 21 e Articolo 33, e a determinarne, in ogni caso, nuovamente gli esiti ai sensi del precedente Articolo 34, entro il medesimo giorno della sessione annullata. Di tale circostanza il GME informa tempestivamente gli operatori.
- 35.6 La pubblicazione e la relativa comunicazione a Snam Rete Gas degli esiti della sessione di cui al precedente comma 35.5, sono effettuate dal GME secondo le modalità ed i termini rispettivamente previsti ai precedenti commi 35.2 e 35.3.

CAPO II FUNZIONAMENTO DEL COMPARTO G+1

Articolo 36 Presentazione delle offerte degli operatori

- 36.1 Le offerte di negoziazione degli operatori devono essere presentate, nel corso della seduta di negoziazione, secondo le modalità definite nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) il codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata;
 - c) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - d) la quantità offerta, salvo che per le offerte predefinite;
 - e) il prezzo unitario;
 - f) codice dell'impresa di stoccaggio cui l'offerta è riferita;
 - g) l'indicazione di offerta predefinita, nel caso di presentazione di tali tipologie di offerte.
- 36.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.

- 36.3 Le offerte di acquisto e di vendita non possono essere presentate senza indicazione di prezzo.
- 36.4 Il prezzo associato alle offerte di vendita e di acquisto può assumere solo valori maggiori o uguali allo zero e non può essere superiore al prezzo di cui all'articolo 5, comma 5.6, lettera a), della Del. ARG/gas 45/11.
- 36.5 Gli operatori possono presentare offerte semplici, multiple o predefinite. Il numero massimo di offerte semplici che compongono un'offerta multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito della sessione ciascuna offerta multipla è considerata come un insieme di offerte semplici.
- 36.6 Le offerte predefinite sono presentate con indicazione di prezzo e senza specificazione di quantità. Il prezzo associato alle offerte predefinite di vendita e di acquisto può assumere solo valori maggiori o uguali allo zero e non può essere superiore al prezzo di cui all'articolo 5, comma 5.6, lettera a), della Del. ARG/gas 45/11.
- 36.7 Le offerte predefinite concorrono alla determinazione dell'esito della sessione di cui al successivo Articolo 42, nei soli casi in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo Articolo 40, comma 40.5.
- 36.8 Qualora un operatore abbia già presentato:
- a) offerte di acquisto nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale al prezzo delle offerte di acquisto già presentate;
 - b) offerte di vendita nel corso di una seduta, lo stesso non può presentare offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale al prezzo delle offerte di vendita già presentate.
- 36.9 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 42, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.
- 36.10 Un'offerta valida, ai sensi del successivo Articolo 38, può essere sostituita con una nuova offerta fino al termine della seduta dell'asta.
- 36.11 Un'offerta valida ai sensi del successivo Articolo 38 può essere revocata fino al termine della seduta dell'asta.

Articolo 37
Presentazione delle offerte di Snam Rete Gas

- 37.1 Le offerte di negoziazione di Snam Rete Gas sono presentate, entro i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione della sessione per cui l'offerta è presentata;
 - b) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - c) la quantità offerta;
 - d) il prezzo unitario, relativo alla quantità offerta, di cui ai successivi commi 37.3 e 37.4.
- 37.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori positivi.
- 37.3 Le offerte di acquisto sono presentate al prezzo di cui all'articolo 5, comma 5.6, lettera a), della Del. ARG/gas 45/11.
- 37.4 Le offerte di vendita sono presentate ad un prezzo pari allo zero.
- 37.5 Ai fini della determinazione dell'esito della sessione, ai sensi del successivo Articolo 42, le quantità oggetto delle offerte di acquisto o vendita possono essere accettate anche solo parzialmente.

Articolo 38

Controllo di validità e ordine di priorità delle offerte presentate

- 38.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, di cui al precedente Articolo 36, da parte degli operatori, effettua i controlli di validità, verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso dalla PB-GAS al momento della ricezione dell'offerta;
 - b) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 36;
 - c) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 36 e rispetta i limiti di prezzo ivi previsti;
- 38.2 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte da parte di Snam Rete Gas, effettua i controlli di validità, verificando che l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 37 e riporta tutte le indicazioni ivi previste.
- 38.3 Il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.
- 38.4 Le offerte di vendita presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 36, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo pari a zero fino a quelle con prezzo pari a quello di cui all'articolo 5, comma 5.6, lettera a), della Del. ARG/gas 45/11.
- 38.5 Le offerte di acquisto presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 36, verificate valide, vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da

quelle con prezzo pari a quello di cui all'articolo 5, comma 5.6, lettera a), della Del. ARG/gas 45/11, fino a quelle con prezzo pari a zero.

- 38.6 A parità di prezzo tra due o più offerte presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 36, l'ordine di priorità è definito secondo l'ordine temporale di sottomissione delle stesse. Alle offerte predefinite, a parità di prezzo con le altre offerte, si attribuisce la minima priorità temporale. Tra due o più offerte predefinite presentate allo stesso prezzo, la priorità è stabilita secondo l'ordine temporale di sottomissione delle stesse.
- 38.7 In deroga a quanto stabilito ai precedenti commi 38.4, 38.5 e 38.6, le offerte presentate da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 37, hanno massima priorità di prezzo rispetto alle offerte presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 36.

Articolo 39 **Verifica di congruità delle offerte**

- 39.1 Il GME, al termine della seduta, procede con i controlli di congruità delle offerte presentate dagli operatori diversi da Snam Rete Gas e verificate valide.
- 39.2 Un'offerta presentata da un operatore diverso da Snam Rete Gas è congrua se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso dalla PB-GAS;
 - b) l'operatore risulta essere un utente abilitato sulla base delle informazioni più recenti acquisite da Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.2, riferite al periodo rilevante cui l'offerta si riferisce;
 - c) le offerte rispettino i limiti minimi e massimi complessivi giornalieri di quantità negoziabili di cui all'articolo 6 della Del. ARG/gas 45/11, secondo quanto previsto al successivo Articolo 40;
 - d) l'offerta di acquisto è garantita ai sensi del successivo Articolo 41, comma 41.2.

Articolo 40 **Limiti minimi e massimi di quantità negoziabili**

- 40.1 Il GME entro il termine di chiusura di ciascuna seduta riceve per il tramite di Snam Rete Gas, ai sensi del precedente Articolo 21, comma 21.2, i limiti minimi e massimi di acquisto e di vendita complessivi giornalieri relativi alle quantità di gas che ciascun utente abilitato è tenuto ad offrire sul comparto G+1 della PB-GAS, con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale l'operatore medesimo risulta abilitato.
- 40.2 Qualora il GME non riceva i dati di cui al precedente comma 40.1, entro i termini ivi stabiliti, lo stesso posticipa la chiusura della seduta, dandone comunicazione agli operatori, per un periodo massimo definito nelle DTF. Qualora il GME, entro

il nuovo termine di chiusura della seduta, non riceva tali dati, lo stesso ne dà comunicazione agli operatori ed esegue la sessione considerando, ai fini dei controlli di congruità di cui al precedente Articolo 39, i limiti minimi e massimi ricevuti più di recente da Snam Rete Gas, ovvero, in mancanza di questi ultimi, considerando limiti minimi e massimi pari a zero.

- 40.3 Per le offerte di acquisto presentate da ciascun operatore con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale il medesimo operatore risulta abilitato, il GME, ai sensi del precedente Articolo 39, comma 39.2, lettera c), verifica che la somma dei quantitativi di gas in esse specificati è:
- a) non inferiore al minor valore tra il limite minimo e il limite massimo giornaliero complessivo di gas acquistabile con riferimento a detta impresa di stoccaggio;
 - b) non superiore al limite massimo giornaliero complessivo di gas acquistabile con riferimento a detta impresa di stoccaggio.
- 40.4 Per le offerte di vendita presentate da ciascun operatore con riferimento a ciascuna impresa di stoccaggio presso la quale il medesimo operatore risulta abilitato, il GME, ai sensi del precedente Articolo 39, comma 39.2, lettera c), verifica che la somma dei quantitativi di gas in esse specificati è:
- a) non inferiore al minor valore tra il limite minimo e il limite massimo giornaliero complessivo di gas vendibile con riferimento a detta impresa di stoccaggio;
 - b) non superiore al limite massimo giornaliero complessivo di gas vendibile con riferimento a detta impresa di stoccaggio.
- 40.5 Qualora l'operatore abbia presentato complessivamente offerte per quantitativi in acquisto inferiori al valore di cui al precedente comma 40.3, lettera a), ovvero per quantitativi in vendita inferiori al valore di cui al precedente comma 40.4, lettera a), e qualora lo stesso abbia presentato una corrispondente offerta predefinita, il GME attribuisce a detto operatore un'offerta per un quantitativo pari a quello mancante al raggiungimento del valore di cui al precedente comma 40.3, lettera a), ovvero di cui al precedente comma 40.4, lettera a), e per un prezzo pari a quello indicato nell'offerta predefinita. Resta inteso che qualora l'operatore non abbia presentato offerte predefinite, il GME non procederà ad attribuire nessuna ulteriore offerta a detto operatore. Di tali circostanze il GME ne dà comunicazione all'AEEG.
- 40.6 Qualora i limiti di offerta massima giornaliera di cui al precedente comma 40.3, lettera b) ovvero al precedente comma 40.4, lettera b), non siano rispettati, il GME, considera congrue le sole offerte o quota parte di offerte le cui quantità concorrono, sulla base dell'ordine di priorità, al raggiungimento del limite massimo complessivo giornaliero. Il GME respinge le restanti offerte ovvero quota parte delle restanti offerte presentate, comunicando tale circostanza all'AEEG.

Articolo 41
Verifiche finanziarie

- 41.1 Ai fini delle verifiche di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2, lettera d), il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo quanto indicato al precedente Articolo 21, comma 21.2 e nelle DTF, per ciascun utente abilitato, il controvalore massimo degli acquisti dallo stesso effettuabili sul comparto G+1 della PB-GAS, determinato da Snam Rete Gas stessa ai sensi della Del. ARG/gas 45/11.
- 41.2 Secondo le modalità stabilite nelle DTF, l'offerta di acquisto presentata risulta interamente, ovvero parzialmente garantita, ai sensi del precedente Articolo 39, comma 39.2, lettera d), per un importo non superiore al controvalore massimo degli acquisti effettuabili dall'operatore sul comparto G+1 della PB-GAS di cui al precedente comma 41.1, ridotto del controvalore delle offerte in acquisto, aventi maggiore priorità e già verificate congrue.

Articolo 42
Esito della sessione

- 42.1 Il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione, secondo quanto previsto nel presente Articolo.
- 42.2 Il GME accetta le offerte congrue presentate dagli operatori e determina i corrispondenti prezzi di remunerazione, secondo quanto specificato nell'Allegato C ed in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni risultanti sia massimo, a condizione che l'ammontare di gas, oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di gas oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate sia pari:
 - i. al prezzo associato all'offerta di Snam Rete Gas, nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte degli operatori accettate risultino inferiori a quelli associati all'offerta di Snam Rete Gas;

- ii. in tutti gli altri casi, al prezzo corrispondente al minimo costo del soddisfacimento di un incremento di domanda di gas e per il quale risultino accettate tutte le offerte di vendita il cui prezzo di offerta sia inferiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non superiore, e tutte le offerte di acquisto il cui prezzo di offerta sia superiore al prezzo di remunerazione, ed esclusivamente quelle il cui prezzo sia ad esso non inferiore.
- 42.3 Ai fini del precedente comma 42.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza tra il valore complessivo delle offerte di acquisto accettate e il valore complessivo delle offerte di vendita accettate. Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di gas specificato in ciascuna offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta, al prezzo specificato nell'offerta stessa.
- 42.4 Qualora si debba procedere, ai sensi del presente Articolo, nonché dell'Allegato C, ad accettare parzialmente le offerte che presentano lo stesso prezzo e che hanno, ai sensi del precedente Articolo 38, commi 38.4 e 38.5, la minore priorità di prezzo tra le offerte che risultano accettate, tali offerte sono accettate secondo il criterio *pro-quota*, per una quantità proporzionale alla quantità oggetto delle predette offerte. L'accettazione parziale, fatto salvo il caso di cui al precedente comma 42.2, lettera b), numero *i.*, non si applica all'offerta di Snam Rete Gas, la quale ha sempre massima priorità.

Articolo 43 **Comunicazione degli esiti**

- 43.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME individua le offerte accettate ed il corrispondente prezzo di remunerazione secondo le modalità di cui al precedente Articolo 42 e definisce:
- a) il prezzo di remunerazione delle offerte di vendita e delle offerte di acquisto accettate;
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate;
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta.
- 43.2 Entro il termine definito nelle DTF, il GME pubblica gli esiti, riportando almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) il prezzo di remunerazione di cui al precedente comma 43.1, lettera a);
 - b) le quantità complessive di gas oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate di cui al precedente comma 43.1, lettera b).
 - c) la curva di domanda e la curva di offerta di cui al precedente comma 43.1, lettera c).

- 43.3 In esito a ciascuna sessione, il GME trasmette a Snam Rete Gas le informazioni di cui al precedente comma 43.1, lettere a) e b), nonché le informazioni relative ai quantitativi di gas corrispondenti alle offerte accettate per ciascun operatore.
- 43.4 Entro il termine di cui al precedente comma 43.1, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato offerte sul comparto G+1, limitatamente a tali offerte:
- a) le offerte accettate, specificando l'ammontare di gas accettato;
 - b) le offerte respinte in quanto non risultanti valide e congrue in esito alle verifiche di cui ai precedenti Articolo 38 e Articolo 39, indicandone la motivazione.
- 43.5 Qualora il GME e/o Snam Rete Gas, riscontrino di aver commesso errori materiali nell'esecuzione delle attività di definizione, compilazione, caricamento e gestione dei dati e delle informazioni funzionali alla esecuzione di una sessione, il GME, anche su richiesta di Snam Rete Gas, procede ad annullare tale sessione, a riaprire la seduta per la presentazione delle offerte solo nel caso in cui gli errori materiali abbiano riguardato i dati e le informazioni di cui ai precedenti Articolo 21, Articolo 40 e Articolo 41, e a determinarne, in ogni caso, nuovamente gli esiti ai sensi del precedente Articolo 42, entro il medesimo giorno della sessione annullata. Di tale circostanza il GME informa tempestivamente gli operatori.
- 43.6 La pubblicazione e la relativa comunicazione a Snam Rete Gas degli esiti della sessione di cui al precedente comma 43.5, sono effettuate dal GME secondo le modalità ed i termini rispettivamente previsti ai precedenti commi 43.2 e 43.3.

TITOLO IV
REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 44
Rinvio

- 44.1 La regolazione delle partite economiche relative alle transazioni concluse sulla PB-GAS sono regolate tra Snam Rete Gas e gli operatori, secondo quanto previsto nella Del. ARG/gas 45/11.

TITOLO V
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 45
Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 45.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.5.

Articolo 46
Misure disciplinari

- 46.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 45, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 47, le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) pena pecuniaria;
 - d) sospensione dell'operatore dalla PB-GAS;
 - e) esclusione dell'operatore dalla PB-GAS.
- 46.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione o dell'esclusione dalla PB-GAS, all'operatore può essere concesso, su richiesta dell'AEEG e sotto il controllo del GME, di effettuare nuove operazioni sulla PB-

GAS, chiudere operazioni ancora aperte, nonché effettuare eventuali operazioni a queste ultime imprescindibilmente connesse.

- 46.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 46.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.
- 46.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 46.3.
- 46.6 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento dalla PB-GAS, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dalla PB-GAS durante l'espletamento del procedimento disciplinare. Di tale sospensione il GME informa tempestivamente l'AEEG.
- 46.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, sono notificate all'operatore interessato e, per conoscenza, all'AEEG e a Snam Rete Gas.

Articolo 47 **Gradualità delle misure disciplinari**

- 47.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) richiamo scritto in forma pubblica;
 - c) sospensione dalla PB-GAS, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di un mese.
- 47.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 47.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento dalla PB-GAS, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma pubblica;

- b) sospensione dalla PB-GAS, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di un anno.
- 47.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dalla PB-GAS per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di diciotto mesi.
 - b) esclusione dalla PB-GAS.
- 47.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 47.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento dalla PB-GAS, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dalla PB-GAS per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla PB-GAS è disposta per un periodo di tre anni;
 - b) esclusione dalla PB-GAS.
- 47.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla PB-GAS di cui ai precedenti commi 47.1, lettera c), 47.2, lettera b), 47.3, lettera a) e 47.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione.

Articolo 48

Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 48.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 47, il GME sospende l'operatore dalla PB-GAS, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 47, comma 47.5, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 23, comma 23.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;
 - b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 9. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore.

Articolo 49

Sospensione per inadempimento degli obblighi nei confronti di Snam Rete Gas

- 49.1 Il GME su richiesta di Snam Rete Gas sospende l'operatore dalla PB-GAS, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti di Snam Rete Gas.

Articolo 50
Segnalazione e pubblicità delle misure disciplinari

- 50.1 Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettere c), d) ed e), ivi comprese quelle previste ai precedenti Articolo 48 e Articolo 49, il GME ne dà tempestiva informazione all'AEEG.
- 50.2 Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito *internet* del GME, decorsi dieci giorni dalla notifica della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio arbitrale, successivamente alla notifica della decisione.

Articolo 51
Impugnazione del diniego di ammissione alla PB-GAS e delle misure disciplinari

- 51.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 57, avverso il diniego di ammissione alla PB-GAS, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero della misura disciplinare.

CAPO II
CONTESTAZIONI

Articolo 52
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 52.1 Le contestazioni relative alla PB-GAS sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 52.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione dell'offerta oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;

c) descrizione sintetica dei motivi alla base della contestazione.

Articolo 53

Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte

53.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti Articolo 31, Articolo 32, Articolo 38 e Articolo 39, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.

Articolo 54

Contestazione dell'esito della PB-GAS

54.1 L'operatore può contestare l'esito di ciascuna sessione della PB-GAS, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 55

Verifica delle contestazioni

55.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 53 e Articolo 54 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.

55.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 53 e Articolo 54, relativa ad un'offerta non risultata valida o congrua, ovvero non accettata sulla PB-GAS, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo commisurato al danno effettivamente subito dall'operatore, purché dallo stesso adeguatamente documentato, e comunque non superiore al cinque percento delle maggiori partite economiche della PB-GAS che sarebbero derivate dall'offerta in assenza di tale errore od omissione, per un importo massimo di euro centomila/00.

55.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 55.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

- 55.4 Il limite previsto al precedente comma 55.2 si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 56 e Articolo 57, comma 57.2.
- 55.5 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione della PB-GAS a cui essa si riferisce.

CAPO III CONTROVERSIE

Articolo 56 Collegio arbitrale

- 56.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 57, comma 57.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.
- 56.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 56.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 56.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

Articolo 57 Risoluzione delle controversie

- 57.1 Sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 46, comma 46.1, lettera c);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 47, comma 47.5.
- 57.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 57.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

***Articolo 58
Combinazione delle offerte***

- 58.1 Fino a successivo provvedimento dell'AEEG, il GME combina le offerte, ai sensi del precedente Articolo 34, considerando le sole offerte degli operatori presentate ai sensi del precedente Articolo 29 ed aventi segno opposto a quello dell'offerta di Snam rete Gas presentata ai sensi del precedente Articolo 30.

**CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI**

***Articolo 59
Funzionamento del sistema informatico***

- 59.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una seduta o una sessione della PB-GAS.
- 59.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento della PB-GAS, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte di negoziazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.